



## Regolamento per l'uso del marchio

### 1. Finalità e titolarità del Marchio

1. Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di San Marino è titolare del marchio sammarinese costituito da un'immagine prospettica e stilizzata di un cilindro assieme alla dicitura Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Tale marchio è stato registrato con la finalità di identificare e certificare al pubblico la provenienza dal Collegio medesimo di atti e documenti, dell'organizzazione di eventi, corsi, sponsorizzazioni, patrocini, autorizzazioni, nonché l'appartenenza al Collegio da parte dei membri che sono autorizzati a fregiarsene sia nel territorio della Repubblica di San Marino, sia all'estero.

### 2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è verbale e figurativo (misto) e consiste in un'immagine prospettica e stilizzata di un cilindro assieme alla dicitura Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ed è raffigurato come segue:



2. Il Marchio dovrà essere apposto ed utilizzato nel rispetto delle specifiche qui di seguito indicate.

### 3. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. Il Collegio usa il Marchio nella sua corrispondenza, nell'organizzazione di eventi, nella certificazione e in tutte le sue attività interne ed esterne e nelle relazioni esterne al Collegio in ogni caso in cui voglia identificare e distinguere la provenienza dell'atto, qualunque esso sia.

2. Il Presidente o suo delegato per iscritto potrà utilizzare il marchio.

3. Il Collegio, nella persona del suo Presidente, concede in uso il Marchio ai membri iscritti al collegio che ne fanno domanda per iscritto al Presidente per l'utilizzo in attività di patrocinio e sponsorizzazione previa autorizzazione dell'attività preventivamente notificata al Collegio e autorizzata con delibera.

4. Non sarà tollerato alcun utilizzo diverso o non autorizzato del marchio per il quale si risponderà a livello disciplinare in base alla gravità dell'evento e, ove occorra, sulla base delle normative relative alla tutela delle privative industriali ovvero in base alla Legge 25 maggio 2005 n.79 - Testo unico in tema di proprietà industriale.

### 4. Domanda di concessione in uso

1. Salvo per le iniziative direttamente emananti dal Collegio e/o dal suo Presidente o delegati del Presidente, coloro che, membri iscritti in regola coi pagamenti dell'albo, intendono richiedere l'autorizzazione all'uso del marchio/logo devono presentare domanda di concessione in uso con specifica del tipo di attività, evento, finalità cui il marchio/logo verrà destinato e richiedere delibera. La richiesta potrà essere mandata via e-mail a: [info@peritiindustrialirms.sm](mailto:info@peritiindustrialirms.sm) con in epigrafe: "Richiesta



di autorizzazione uso marchio” ovvero per richiesta scritta e datata anche a mano direttamente in sede vistata dal Presidente o suo delegato.

2. Completata l’istruttoria, e comunque entro 2 settimane, il Collegio nella persona del suo Presidente o delegato si esprimerà per iscritto e comunicherà via email l’autorizzazione o il suo diniego.

3. La concessione ai membri dura esclusivamente il tempo richiesto per l’attività per la quale viene concessa.

#### **5. Controlli**

1. Il Collegio, il Presidente si riservano controlli sull’esatto utilizzo del logo e per evitare abusi che verranno puniti o censurato con sanzioni disciplinari secondo la gravità o in base alla L. 25/5/2005 n.79.

#### **6. Sanzioni**

1. Il Collegio nel caso in cui dovrà prendere in considerazione sanzioni disciplinari provvederà con: a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell’utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all’immagine del marchio stesso; b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio ed erogazione di una multa fino a 500 euro eventualmente soggetta a rivalutazione monetaria; c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e\o all’immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti, con riserva di procedere giudizialmente per la quantificazione dei danni maggiori di euro 500.

#### **7. Controversie**

1. Il Collegio e il suo Presidente non risponde in alcun modo di usi impropri o non autorizzati del marchio rispetto a terzi, anche in considerazione dell’accessibilità e pubblicità di questo regolamento sul sito del Collegio [www.peritisanmarino.com](http://www.peritisanmarino.com) ed è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi: a. per causa di nullità del Marchio; b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio; c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all’uso del marchio stesso.

2. La registrazione del Marchio entro i confini della Repubblica comporta e resta prova piena dell’esclusiva titolarità dello stesso in capo al Collegio.

3. Per qualsiasi controversia relativa all’uso del marchio, interpretazione, esecuzione, validità è competente di questo Regolamento e per le vicende eventuali da cui derivi diritto a risarcimento di danni è competente in via esclusiva il Tribunale di San Marino.

RSM 19.7.2019

Il Presidente

**P.I. Luca Francioni**